# COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

# Provincia di Latina

# CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE

## COPIA

numero 12 del 25-01-2018 SEDUTA: - CONVOCAZIONE: Prima

ALBO ON LINE N. 135 31-01-2018 al 15-02-2018

# **OGGETTO:**

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

In data venticinque 25-01-2018 con inizio alle ore 15:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

# All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Presenze
1.	FEDERICO CARNEVALE	Presente
2.	LAURA MIRABELLA	Presente
3.	LUANA COLABELLO	Presente
4.	ANNA MARIA FERRERI	Presente
5.	GIANMARCO PERNARELLA	Presente
6.	ARCANGELO BIAGIO DI COLA	Presente
7.	MATTEO MIRABELLA	Presente
8.	ROSARIO MACCHIUSI	Presente
9.	ALESSIO PACIONE	Presente
10.	BIAGIO PIETRO RIZZI	Presente
11.	NICOLA GROSSI	Presente
12.	MARTA DI CRESCENZO	Presente
13.	ROSARIO MASIELLO	Presente

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Anna Maciariello che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede FERRERI ANNA MARIA che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona come da proposta l'assessore Laura Mirabella.

### PREMESSO che:

- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

✓ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

☑ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERATO che la TASI, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 208/2015:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e
  di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale,
  come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del
  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
  dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n.68 e da ultimo modificato dall'art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

PRESO ATTO che la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art. 1 comma 14 sancisce l'abolizione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso. Tale esenzione è prevista non solo per il possessore che utilizza l'immobile come abitazione principale ma anche per il detentore (inquilino o comodatario) che impiega l'immobile come propria abitazione principale;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), il quale al Capo III disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATI in particolare gli articoli 5B e 6B. del Regolamento, i quali demandano al Consiglio Comunale, l'approvazione delle aliquote, con l'eventuale riduzione fino all'azzeramento per determinate fattispecie imponibili, oltre la facoltà di introdurre detrazioni per le abitazioni principali, limitatamente a quelle considerate di "lusso" e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le unità immobiliari ad esse equiparate con relative pertinenze delle stesse

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 28/12/2016, con la quale sono state approvate, per l'anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni:

- ➤ Abitazione principale e unità immobiliari ad esse equiparate (solo ed esclusivamente per quelle considerate di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) : 3,3 per mille (2,5 + 0,8)
- > Altri immobili : 1 per mille
- > Aree fabbricabili : 1 per mille
- Fabbricati rurali strumentali : 1 per mille
- ➤ Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze e le unità immobiliari ad esse assimilate: euro 150,00

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO in particolare l'art. 151 comma 1 del suddetto D. Lgs. il quale dispone che gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 il quale differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) il quale estende all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali

RITENUTO opportuno, per l'anno 2018, di confermare:

- l'aliquota dell'1 (uno) per mille per gli immobili soggetti a TASI e non esenti
- del 2,5 per mille per le abitazioni principali, solo ed esclusivamente per quelle considerate di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
- la diminuzione, fino all'azzeramento, dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

RITENUTO quindi approvare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (solo ed esclusivamente per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Altri immobili	1 per mille
Aree fabbricabili	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Zero

RITENUTO di stabilire le detrazioni TASI per le sole abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze in euro 150,00

RITENUTO inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare dal diritto reale sull'unità immobiliare che la utilizza come abitazione principale confermare la percentuale del 90% del tributo dovuto dal possessore.

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 5B comma 3 della componente TASI del Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti

- Ordine pubblico e sicurezza;
- > Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
- Trasporti e diritto alla mobilità;

VISTI i costi dei servizi indivisibili sopra indicati, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI TOTALI
1	Ordine pubblico e sicurezza	265.280,47
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	56.508,23
3	Trasporti e diritto alla mobilità	226.942,87
	TOTALE	548.731,57

# RITENUTO di provvedere in merito;

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento IUC;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 147 e 147 Bis del D. Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Finanze;

Con voti favorevoli 11 – astenuti 2 (Grossi – Rizzi);

#### **DELIBERA**

1) di approvare per l'anno 2018 e per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia le seguenti aliquote della TASI

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (solo ed esclusivamente per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Altri immobili	1 per mille
Aree fabbricabili	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Zero

- 2) di prendere atto che è stata rispettato, come disposto dall'art. 1 comma 677 della legge n. 147/2013 modificato dall'articolo 1, comma 679 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- 3) di stabilire, in attuazione dell'articolo 6B comma 1 del Regolamento IUC, le detrazioni TASI per le abitazioni principali, limitatamente per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze in euro 150,00
- 4) di stabilire la percentuale di tributo dovuta dal possessore pari a una quota del 90% nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare che non la utilizza come abitazione principale, dando atto che, come

precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, il comodatario, relativamente alle disposizioni introdotte dall'art. 1 comma 10 della Legge n. 208/2015, non deve adempiere all'obbligazione relativa alla TASI;

5) di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, sono i seguenti:

ND	SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI TOTALI
1	Ordine pubblico e sicurezza	265.280,47
2	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	56.508,23
3	Trasporti e diritto alla mobilità	226.942,87
	TOTALE	548.731,57

- 6) di dare atto che tali importi indicano la spesa prevista in bilancio di previsione che l'amministrazione intende coprire, sia pure parzialmente, con il gettito TASI;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <a href="www.portalefederalismofiscale.gov.it">www.portalefederalismofiscale.gov.it</a> entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 214/2011);
- 8) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Con la medesima votazione sopra riportata;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

F.to Daniela Ilario

T.U.E.L. 267/2000 ART Favorevole	Г. 49, 147 e 147bis	parere di Regolarita' tecnica espresso:
Li', 17-01-2018		
	IL RESP. DEL S	—···

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarita' contabile espresso: Favorevole

Li', 17-01-2018

IL RESP. DEL SERVIZIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.TO ANNA MARIA FERRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Anna Maciariello

Il sottoscritto Segretario Comunale	
ATTESTA	
-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 vie quindici giorni consecutivi dal 31-01-2018	ne pubblicata all'Albo ON LINE per
<b>L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE</b> F.to Masiello Innocenza Tiziana	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Anna Maciariello
Che è divenuta esecutiva il giorno 25-01-2018	00) IL SEGRETARIO COMUNALE <b>F.to</b> Anna Maciariello

\*\*\* COPIA USO AMMINISTRATIVO \*\*\*
MONTE SAN BIAGIO, 31-01-2018

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Monte San Biagio. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39 del 12 febbraio 1993.